

Iva

# OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE MODELLI INTRASTAT NOVITÀ 2010

## QUADRO NORMATIVO

Accanto alla tradizionale funzione di **segnalazione** degli **scambi intracomunitari di merci**, dall'**1.1.2010** gli elenchi **Intrastat** devono riportare anche i dati riferiti ai **servizi intracomunitari cd. «generici»**, di cui all'**art. 7-ter, D.P.R. 633/1972**.

Il **D.Lgs. 11.2.2010, n. 18** ha, infatti, recepito nell'ordinamento interno le disposizioni recate dal cd. «pacchetto Iva» comunitario e, per quanto qui di interesse, le previsioni contenute nella **Direttiva 2008/8/Ce**, relativa alla **territorialità** delle prestazioni di servizi e nella **Direttiva 2008/117/Ce**, relativa al contrasto alle **frodi Iva**, demandando a un decreto ministeriale e ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con quello delle Entrate e con l'Istat, la fissazione delle **modalità applicative** delle nuove disposizioni, nonché l'approvazione sia dei **nuovi modelli Intrastat** che delle relative **istruzioni**, nel cui ambito fissare anche le nuove soglie per la presentazione degli elenchi medesimi.

Tali provvedimenti attuativi, pur se anticipati dalla **Nota 19.2.2010, prot. 24265/RU** dell'Agenzia delle

**Dogane**, sono stati resi pubblici solo a ridosso della prima scadenza di legge (25.2.2010 per gli obbligati mensili): si tratta della **Determinazione 22.2.2010, prot. 22778/RU** dell'**Agenzia delle Dogane**, che approva i nuovi **Modelli Intrastat** da utilizzarsi a partire dall'anno 2010 e del **D.M. 22.2.2010**, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che stabilisce **nuovi termini e modalità di presentazione** degli **elenchi riepilogativi**.

Tenuto conto dei ritardi intervenuti nel procedimento di approvazione della normativa primaria e secondaria che costituiva il presupposto per la corretta applicazione delle nuove previsioni in materia di Intrastat, la **C.M. 17.2.2010, n. 5/E**, ha chiarito che, in questa fase iniziale di applicazione delle nuove prescrizioni, **non saranno applicate sanzioni** a quegli operatori che, pur avendo originariamente presentato **elenchi irregolari** per i primi **cinque mesi** dell'anno **2010** (per il **primo trimestre**, se obbligati trimestrali), provvederanno alla loro **correzione** mediante trasmissione di **elenchi integrativi entro il 20.7.2010**.

**MODELLI INTRASTAT: l'obbligo di presentazione** degli **elenchi Intrastat** per gli scambi di beni con operatori di altri Paesi comunitari è dovuto alla creazione, dal 1993, del **Mercato unico europeo**, con conseguente **abolizione** delle frontiere fra gli Stati Ue, nonché delle formalità e dei **controlli doganali**.

La necessità di avere comunque a disposizione quei **dati** che in precedenza erano ricavati direttamente dalle bollette doganali ha, infatti, portato alla richiesta di una diversa documentazione che adempisse alla duplice funzione, da un lato, di **verificare** il rispetto delle dispo-

sizioni tributarie riferite all'**Iva** e, dall'altro, di **produrre le informazioni** necessarie per l'elaborazione di **statistiche** relative agli **scambi di beni** (ivi compresi alcuni servizi intracomunitari, espressamente contemplati dalla previgente formulazione dell'art. 40, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993 [CFF ● 1261]) fra i **Paesi comunitari**.<sup>(1)</sup>

In tale contesto, a partire dalle **operazioni effettuate** a far data dall'**1.1.2010**, sono stati previsti **nuovi obblighi** sia con riferimento alla **periodicità** che con riguardo alle **modalità di presentazione** dei citati elenchi.

<sup>(1)</sup> In tal senso, cfr. **C.M. Dogane 5.2.1993, n. 39/40**.

**SOGGETTI OBBLIGATI:** sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat gli **operatori** che hanno effettuato, nel periodo di riferimento, **operazioni intracomunitarie**, attive o passive, in cui la **controparte** sia un **soggetto passivo** residente in un **altro Stato membro**.

Tali scambi, inoltre, devono avere ad oggetto **beni comunitari**, intendendo per tali, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.M. 22.2.2010:

- quelli **originari** di uno dei Paesi della Comunità europea;
- quelli **provenienti** da **Paesi extracomunitari**, ma immessi in **libera pratica** nella Comunità europea.

**Dal 2010** vanno indicati negli elenchi **anche i servizi intracomunitari** resi da e/o nei confronti di operatori residenti in altri Paesi dell'Ue; l'onere è, tuttavia, **limitato** ai servizi cd. «generici» di cui al nuovo art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, imponibili nel **luogo di stabilimento del committente soggetto passivo** e la cui **prestazione**, da parte del contribuente nazionale, comporta l'**emissione di fattura**, pur trattandosi di operazione esclusa da Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale. (2)

**Non** implica, quindi, onere di **presentazione** degli **elenchi** l'effettuazione di **operazioni** attive o passive aventi ad oggetto **servizi in deroga**, di cui ai nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972, né quelle effettuate verso soggetti non passivi Iva, ivi comprese quelle contenute nei nuovi artt. 7-sexies e 7-septies, D.P.R. 633/1972.

I **servizi intracomunitari** devono essere **indicati distintamente** dalle merci sia nell'ambito degli Intrastat acquisti che con riferimento agli Intrastat vendite; a tal fine sono stati approntati gli specifici Modelli **Intra 1-quater** per le prestazioni di servizi e **Intra 2-quater** per gli acquisti di servizi.

I nuovi Modelli **Intra 1-quinquies** e **Intra 2-quinquies** vanno invece utilizzati per indicare le rettifiche a servizi, rispettivamente, resi o ricevuti in periodi precedenti.

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo di esposizione (e vanno pertanto **esclusi** dai modelli) per i servizi che **non** prevedono l'**assolvimento dell'Iva** nello Stato del committente.

**ENTI NON COMMERCIALI:** fra gli «operatori» obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi, in presenza di operazioni effettuate e da indicare negli stessi, non vi sono solo i **soggetti passivi**

Iva propriamente detti, ossia gli **imprenditori** (ivi compresi gli enti commerciali) e i **lavoratori autonomi**.

Infatti, l'art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972, attribuisce, agli effetti della definizione della territorialità delle operazioni, la qualifica di soggetto passivo Iva **anche** agli **enti non commerciali** (**esclusi** quelli **non** titolari di **partita Iva**, che restano invece assimilati ai privati consumatori); ciò comporta, per gli stessi, l'introduzione di una serie di **nuovi adempimenti** ai fini dell'imposta, fra cui, appunto, l'obbligo di presentazione degli Intrastat in relazione agli **acquisti intracomunitari di beni e servizi**, pur se relativi alla sfera istituzionale dell'ente.

**STRUTTURA:** per quanto concerne la struttura, gli elenchi riepilogativi si compongono di **due parti**:

- **parte fiscale**, nella quale vanno indicati comunque i dati delle **operazioni effettuate** nel periodo di riferimento; si tratta, dunque, di quelle **registrate** o **soggette a registrazione** in tale arco temporale sulla base della normativa Iva, ad **eccezione** di quelle con **fatturazione** o **pagamento anticipato**, per le quali l'indicazione è **rimandata** all'Intrastat riferito alla data di **spedizione** o **consegna effettiva** della merce (art. 50, co. 7, D.L. 331/1993). Eventuali **rettifiche** (tipicamente derivanti dall'emissione o dal ricevimento di **note di credito**) devono essere riportate nell'elenco relativo al mese o trimestre in cui le stesse sono **registrate**;
- **parte statistica**, alla cui presentazione sono tenuti **unicamente** gli operatori obbligati alla presentazione dell'Intrastat con **cadenza mensile**. Chi effettua **lavorazioni** deve indicare **anche** i **dati statistici** relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei **relativi beni**, mentre gli **operatori di maggiori dimensioni** (intendendo per tali coloro che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso abbiano iniziato l'attività di scambi intracomunitari, presumono di effettuare, operazioni attive o passive per l'anno in corso per **più di € 20.000.000**) devono compilare i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto. **Semplificazioni** sono previste, previa autorizzazione da richiedere all'Istat, per l'esposizione delle informazioni relative alle operazioni di **valore inferiore a € 200** e per gli **impianti industriali** di valore superiore a **€ 3.000.000**.

– continua a pag. 18 –

(2) «L'emissione della fattura, che viene prevista per finalità di controllo ancorché l'operazione non sia rilevante ai fini Iva in Italia, è propedeutica all'inserimento dell'operazione nell'elenco riepilogativo cd. Intrastat delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario disciplinato nell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, come modificato ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame. La fattura in questione, tuttavia, come previsto da una specifica modifica dell'articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, non concorre a determinare il volume d'affari del soggetto prestatore del servizio» (*Relazione al D.Lgs. 18/2010*).

**MODELLI INTRASTAT – NOVITÀ 2010**

<b>Tipologia scambio intracomunitario</b>	<b>Volume scambi intracomunitari</b>	<b>Periodicità presentazione Intrastat</b>	<b>Termine di presentazione Intrastat *</b>	<b>Modalità di presentazione Intrastat *</b>
<b>Acquisti di beni</b>	Inferiore o pari a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Trimestrale per l'Intrastat acquisti (salvo superamento della soglia con riguardo ai servizi)	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento	Esclusivamente telematica
	Superiore a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Mensile per l'Intrastat acquisti	Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento	Esclusivamente telematica
<b>Acquisti di servizi ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972</b>	Inferiore o pari a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Trimestrale per l'Intrastat acquisti (salvo superamento della soglia con riguardo ai beni)	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento	Esclusivamente telematica
	Superiore a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Mensile per l'Intrastat acquisti	Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento	Esclusivamente telematica
<b>Cessioni di beni</b>	Inferiore o pari a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Trimestrale per l'Intrastat vendite (salvo superamento della soglia con riguardo ai servizi)	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento	Esclusivamente telematica
	Superiore a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Mensile per l'Intrastat vendite	Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento	Esclusivamente telematica
<b>Prestazioni di servizi ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972</b>	Inferiore o pari a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Trimestrale per l'Intrastat vendite (salvo superamento della soglia con riguardo ai beni)	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento	Esclusivamente telematica
	Superiore a € 50.000 trimestrali per i quattro trimestri precedenti	Mensile per l'Intrastat vendite	Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento	Esclusivamente telematica
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Navi e/o aeromobili;</li> <li>● energia elettrica e/o gas;</li> <li>● soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate</li> </ul>	Qualunque (superiore a zero)	Mensile	Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento	Esclusivamente telematica

\* **N.B.:** ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.M. 22.2.2010, fino al **30.4.2010** (e, pertanto, per i **primi tre mesi** e per il **primo trimestre** del 2010), risulta comunque possibile la presentazione degli **Intrastat in formato elettronico su supporto informatico** (CD, chiavetta USB, floppy disk) **entro il giorno 20 del mese successivo** a quello di riferimento.

– segue da pag. 16 –

**NUOVA PERIODICITÀ:** a partire dalle operazioni effettuate **dall'1.1.2010** viene **eliminata** la possibilità di presentazione dei Modelli Intrastat con **cadenza annuale**; la nuova periodicità sarà generalmente **mensile**, salvo per alcuni operatori che, in considerazione del ridotto volume di transazioni con altri Paesi membri, saranno ammessi alla trasmissione trimestrale.

La discriminante, in tal senso, è rappresentata dalla **soglia** di € 50.000 quale **totale trimestrale** riferito agli scambi intracomunitari effettuati nei **quattro trimestri precedenti** a quello di riferimento; il predetto **limite** deve essere considerato **separatamente** per gli **acquisti** e per le **vendite**, con la conseguenza che è possibile che un medesimo soggetto sia obbligato alla presentazione mensile degli Intrastat dal lato attivo e alla loro trasmissione trimestrale dal lato passivo (o viceversa).

La soglia sopra individuata, inoltre, va conteggiata **distintamente** per **categoria di operazione** contemplata negli elenchi. In altri termini, comporterà l'obbligo di presentazione mensile il superamento dei menzionati € 50.000 di transazioni intracomunitarie aventi a oggetto **solo beni** o **solo servizi**, con la conseguenza che, ad esempio, chi effettua operazioni attive per un totale trimestrale di € 52.000, per € 51.000 riferite a forniture di merci e per € 1.000 ad acquisizioni di servizi, dovrà trasmettere il modello ogni mese, mentre chi realizza acquisti per € 90.000, equamente suddivisi (€ 45.000 per beni ed € 45.000 di servizi) potrà proseguire con cadenza trimestrale.

I soggetti che hanno iniziato l'**attività da meno di un anno** possono presentare gli elenchi **trimestralmente**, almeno finché non superino il citato limite di € 50.000.

Il D.M. 22.2.2010 precisa che il trimestre di riferimento degli elenchi è, in ogni caso, il **trimestre solare** (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre).

È, inoltre, stabilito che il **superamento della soglia** nel corso del trimestre comporta l'obbligo di trasmissione con **periodicità mensile** a **partire dal mese successivo** a quello in cui si è verificato tale sconfinamento. L'obbligato dovrà, inoltre, procedere alla presentazione **anche** degli elenchi riepilogativi per i **mesi precedenti**, compresi nel medesimo trimestre, appositamente **contrassegnati**.

**OPZIONE:** i soggetti naturalmente tenuti alla presentazione con **periodicità trimestrale** possono tuttavia **optare** per la trasmissione degli elenchi **ogni mese**; in tal caso, la scelta sarà **vincolante** per l'intero **anno solare**, ma gli interessati **non**

saranno comunque tenuti alla compilazione della **parte statistica** dell'Intrastat, il quale rimane adempimento esclusivamente a carico degli obbligati mensili «ordinari».

**OBBLIGO OGGETTIVO:** i soggetti che effettuano transazioni intracomunitarie relative a:

- **navi e/o aeromobili**;
- **energia elettrica e/o gas**;
- **merci** acquisite o cedute come **soccorsi d'urgenza** in Regioni sinistrate, per cui sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche <sup>(3)</sup>

sono comunque tenuti alla trasmissione degli elenchi riepilogativi con **periodicità mensile**, indipendentemente dal volume delle operazioni trimestrali effettuate dal lato attivo e/o passivo.

I **dati statistici** relativi a tali operazioni vanno indicati nell'apposita parte dell'Intrastat.

**MODALITÀ di PRESENTAZIONE degli ELENCHI:** dal **2010** sono stabilite **nuove modalità e termini di presentazione** degli Intrastat.

I modelli, infatti, andranno trasmessi esclusivamente **in via telematica**, per ora solo mediante il **Servizio Telematico Doganale** e, successivamente all'adozione di un apposito provvedimento (e dalla data da quest'ultimo stabilita), anche mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine di trasmissione è unico e fissato al **giorno 25 del mese successivo** a quello di riferimento, per i **contribuenti mensili**, ovvero al **25.4**, al **25.7**, al **25.10** e al **25.1** di ciascun anno per i contribuenti ammessi alla **periodicità trimestrale**.

**PERIODO TRANSITORIO:** l'Amministrazione finanziaria ha tenuto conto del fatto che i **ritardi** nella **pubblicazione del D.Lgs. di recepimento** del «pacchetto Iva» comunitario e nella conseguente emanazione dei **provvedimenti attuativi** della nuova disciplina Intrastat hanno comportato **obiettive difficoltà** per gli operatori interessati.

In considerazione di ciò, pertanto, l'Agenzia delle Entrate, con C.M. 17.2.2010, n. 5/E, ha innanzitutto chiarito che, in osservanza del disposto dell'art. 10, co. 3, L. 27.7.2000 [CFE 7120] (Statuto del contribuente), **non saranno irrogate sanzioni** agli operatori che abbiano commesso **errori** nella compilazione degli **elenchi riepilogativi** riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per gli **obbligati mensili**) o al **primo trimestre 2010** (per gli **obbligati trimestrali**), purché gli stessi li correggano

<sup>(3)</sup> Cfr. Regolamento comunitario 31.3.2004, n. 638 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i relativi regolamenti di applicazione.

mediante presentazione di **modelli integrativi**, redatti conformemente alle nuove prescrizioni, entro la scadenza del **20.7.2010**.

Inoltre, per quanto concerne gli adempimenti pratici, la Nota 19.2.2010, prot. 24265/RU dell'Agenzia delle Dogane, emanata prima della pubblicazione dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina Intrastat, ha impartito agli Uffici periferici le direttive per la **gestione del periodo transitorio**, necessarie al fine di gestire il passaggio ai nuovi obblighi di presentazione, venendo incontro alle esigenze più volte manifestate dagli operatori interessati.

In particolare, la citata Nota ha previsto che gli Uffici doganali territorialmente competenti dovranno, almeno **fino al 30.4.2010**, prestare attenzione a trattare **in maniera flessibile** gli elenchi riepilogativi **non** pervenuti secondo le **nuove modalità telematiche** previste dalla nuova regolamentazione, operando nel seguente modo:

- **diretta acquisizione** dei Modelli Intrastat presentati in **formato cartaceo** o per **posta** (mediante **raccomandata** con timbro postale coerente) **prima del 19.2.2010** (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del D.Lgs. 18/2010), tenuto conto che, a tale data, i nuovi obblighi non erano ancora formalmente in vigore;

- **invito** (mediante raccomandata) a ripresentare, **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione, per **via telematica** o in **formato elettronico** (via intra web), gli elenchi originariamente presentati dagli operatori, dopo la data del 19.2.2010, in **formato cartaceo** o per **raccomandata**; nell'avviso dovrà essere esplicitato che, per il futuro, **non sarà più ammessa** la presentazione con modalità diverse da quelle sopra richieste;

- **diretta acquisizione** dei modelli presentati per posta raccomandata su **supporto magnetico** dopo la data di pubblicazione del D.Lgs. 18/2010, **ma avviso** all'operatore che, per il futuro, **non sarà più consentito** l'invio a mezzo sistema postale.

In seguito, l'art. 3, co. 2, D.M. 22.2.2010, ha stabilito che, fino al **30.4.2010** (e, quindi, per i **primi tre mesi** e per il **primo trimestre** del 2010), risulta comunque possibile la presentazione degli **Intrastat** in **formato elettronico entro il giorno 20** del **mese successivo** a quello di riferimento: in tal caso, gli elenchi saranno **consegnati all'Ufficio** doganale territorialmente competente, previa elaborazione e memorizzazione degli stessi su **supporto informatico** (CD, chiavetta USB, floppy disk), attraverso l'uso dell'apposito **software scaricabile** dal sito delle Dogane.